

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Fallimentare

c.p. n. 56574/09

Il Giudice Delegato

letta la richiesta, depositata in data 3.11.2015 da XXXX al G.D. della procedura suintestata, per il pagamento prededucibile di alcuni compensi d'ammontare complessivo di €. 17.764,79;

rilevato che la stessa menziona una precedente istanza di liquidazione rigettata dalla dott.XXXX, sulla quale è stato proposto reclamo al collegio; che il Tribunale, pronunciando in merito a tale reclamo, ha dichiarato inammissibile il reclamo;

rilevato che l'omologazione della proposta approvata chiude la procedura di concordato preventivo (art. 181 l.f.), con la conseguenza che nel concordato con cessione dei beni tutta l'attività di gestione e liquidazione del patrimonio ceduto passa nelle mani del liquidatore, salvo il rispetto delle regole dettate dall'art. 182 l.f. o dal decreto di omologazione; il tribunale e il giudice delegato sopravvivono, in linea di principio, quali meri organi di sorveglianza e per i provvedimenti che si rendono di volta in volta necessari per l'attuazione del concordato, fatte salvi i rinvii dell'art. 182 l.f. e le eventuali prescrizioni contenute nel decreto di omologazione;

ritenuto ancora che l'art. 182 l.f., nel disciplinare l'attività del liquidatore, richiama vari articoli della legge fallimentare (artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 ed in tema di liquidazione gli artt. da 105 a 108-ter in quanto compatibili), ma non anche l'art. 25, che tra l'altro stabilisce al n. 4) che il giudice delegato, "su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento";

ritenuto quindi che nell'ambito delle attività attribuite in via esclusiva alla competenza del liquidatore devono intendersi ricomprese in via generale anche quelle volte alla tutela e conservazione del patrimonio, ivi compresi i giudizi attivi e passivi da svolgere; che in dette attività sono racchiuse, oltre alla decisione se svolgere o meno le attività giudiziali e i relativi strumenti tecnici, anche la nomina e revoca dei difensori e dei consulenti tecnici e la liquidazione dei loro compensi, salvo eventuali riserve contenute nel decreto di omologazione;

ritenuto pertanto che, in difetto di dette specificazioni, tutte le suindicate attività di liquidazione e riconoscimento dei crediti dei professionisti è rimesso alla normale attività del liquidatore;

rilevato nel caso in esame che il decreto di omologazione in data 1.10.2009, per quanto interessa in questa sede, si è limitato a ribadire il richiamo agli artt. da 105 a 108 ter l.f. e a precisare che i pagamenti possono essere svolti dal liquidatore, salvo informative per gli importi superiori ad €. 10.000;

preso atto dunque che nessuna prescrizione in tale atto è stabilita con riguardo alle liquidazioni dei professionisti e che conseguentemente, tanto la liquidazione (o meno) dei compensi del XXXXX e quanto l'eventuale riconoscimento della prededuzione sono sottratti all'attività provvedimentale del G.D. per essere rimessi a quella del liquidatore;

p.q.m.

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza.

Roma, 30.3.2016.

Il Presidente